

PAUL SCHAEFER

IL SOTTOCENERI NEL MEDIOEVO

CONTRIBUTO ALLA STORIA DEL MEDIOEVO ITALIANO



LUGANO

A CURA DEL GRUPPO DI LUGANO DELL'ASSOCIAZIONE
EX ALLIEVI DELLA SCUOLA POLITECNICA FEDERALE (GEP)

MCMLIV

III. I Comuni rurali

§ 10. Concetto ed elementi costitutivi del Comune

Il principio strutturale del feudalesimo è dato dal legame che unisce uomo a uomo entro un ordine costituito gerarchicamente; il Comune invece ha una struttura non scalare ma orizzontale. Tuttavia anche nel Comune l'essenziale sta proprio in un concreto legame, che fa di ogni persona, e come tale, un membro della comunità. Il Comune è dunque un'associazione di persone; esso sorge e si regge soltanto sull'associazione dei singoli. Non esiste un ente astratto: il comune, bensì, è sempre un ente concreto: l'assemblea degli uomini, che agiscono di comune accordo. E' per questo che la formula tradizionale di tutti i suoi atti dice: *comune et homines fecerunt*, e non *comune fecit*¹⁾. Questo principio associativo non era operante solo al momento della « fondazione », ma rimaneva sempre tale. Si comprende così perchè originariamente si richiedesse unanimità di voto per ogni decisione, e come, anche più tardi, per tutte le questioni essenziali fosse competente solo l'assemblea plenaria, che eleggeva caso per caso i propri deputati. Solo le funzioni durature e inderogabili venivano delegate a ufficiali permanenti²⁾. E solo in quanto sussistevano tali compiti durevoli e generali si formarono comunità stabili. Non dobbiamo pertanto raffigurarci, secondo schemi moderni, un numero costante di comuni uniformemente organizzati, sparsi in tutta la campagna, da poter segnare in una carta geografica dei comuni. A seconda della diversità delle funzioni queste erano esercitate da associazioni di diversa ampiezza. Le terre comuni, specialmente gli alpi, erano in generale proprietà di una comunità più grande mentre l'ordine interno dei villaggi, la chiesa, ecc. erano di pertinenza dei sin-

¹⁾ Questa e simili formule con « comune » in senso plurale v. p. es. doc. 1, 7, 8, 33, 40, 44, 46, 48, 52, e passim. — Comune come associazione personale v. Caggese I 268, Campiche 49 e segg., 167 e segg. La definizione di Campiche, che comune è un'astrazione in contrapposto alla civitas vale solo in quanto anticamente il territorio non era mai, con tale espressione, designato come tale, ciò che però succede occasionalmente anche più tardi (*habitans in comuni de X*); ma anche in rapporto alle persone il termine comune acquista solo col tempo un vero e proprio senso particolare quale unità giuridica, mentre da principio esso designa la pluralità. V. § 14 n. 4 segg.

²⁾ v. § 13 n. 68 segg., 105 segg.

goli comuni. Vedremo così nella Capriasca un *comune plebis* accanto ai singoli *comunia locorum*, e analogamente anche altrove³⁾. Carona e Ciona per esempio, formano politicamente, ecclesiasticamente e per i beni collettivi un unico comune; ma i rapporti di proprietà privata e di decime erano diversi cosicchè a tale riguardo vediamo uomini dei due villaggi formare separatamente un comune a sè⁴⁾. Un comune può quindi sorgere *ad hoc*, per un compito o un'azione comune, e poi non sopravvivere. Teoricamente in una data regione si possono concepire tante forme di comune, una accanto all'altra, a seconda dei diversi compiti. Praticamente poi questi compiti si assommavano quasi sempre nella stessa comunità. Tuttavia, proprio a causa della diversità e molteplicità delle basi essenziali del comune si manifestano divergenze circa l'appartenenza al medesimo⁵⁾.

Ciò che distingue il comune da qualsiasi altra associazione è il principio territoriale. Questo principio si presenta, accanto a quello personale, come secondo elemento costitutivo, ed è essenzialmente e necessariamente legato al concetto del comune. Una pura e semplice associazione di persone non è ancora un comune; l'appartenenza a un *comune civitatis* è legata alla condizione che il *civis* abiti almeno durante una parte dell'anno nella città⁶⁾. Ogni comune è un'associazione di persone entro determinati confini. Solo più tardi, nel Quattrocento, si trovano eccezioni a questo principio, nel senso che vicini conservano una partecipazione attiva al comune, anche se vivono all'infuori del territorio comunale; ma ciò era conseguenza di una particolare evoluzione derivata da privilegi, ed era di continuo e fortemente avversato⁷⁾. L'ele-

³⁾ v. n. 35 sgg. — Caggese, I 395 sgg., fa risalire una simile coesistenza all'associazione di piccoli comuni fatta per ottenere una maggior concentrazione di forza, ciò che però non è generalmente vero.

⁴⁾ In comunione: v. lista delle misure 1335 (CT pag. 200); concilio generale 1453 (doc. 57), statuti ecclesiastici ed economici *comunis de Carona et Giona* 1470; inoltre: doc. 51 (1427) 1435 febbraio 10 (Carona): *vicinancia comunis et hominum, universitatis et singularum personarum locorum de Carona et Giona*, nomina 4 missi, per inventariare i beni di un defunto a favore degli eredi. — Separatamente: v. § 8 n. 167 (1423, 1535); 1437 marzo 2 (Carona) *vicinancia comunis et hominum et singularum personarum loci de Carona*, 2 consules *nomine dicte vicinie*, nominano missi per inventariare i beni di un defunto in *dicta vicinia et territorio*.

⁵⁾ v. § 13 n. 12 sgg.

⁶⁾ v. Campiche 169.

⁷⁾ Eccezioni v. § 16 n. 159, 163 sgg. Sonvico, Carona. — A Caggese è sfuggito completamente questo elemento territoriale. Egli fa un parallelo (p. es. I 261) fra « associazioni dei negoziatori », le « consorterie magnatizie » e i comuni rurali, e tra loro non vede che una differenza di classi. « La formazione degli interessi di classe » (I 225) è per lui la base e il contenuto della formazione del comune, il suo com-

mento territoriale appare già nella denominazione. Non vi è un comune puro e semplice, ma solo un *comune loci* o *locorum*, un *comune burgi*, *plebis*, *concilii*, *castellantiae*, *vicinantis*... de X. L'ampiezza può essere maggiore o minore, ma c'è sempre una delimitazione territoriale. Il comune più grande della nostra regione è il *comune plebis*, i più piccoli sono comuni di singoli abitati: i *loci*. *Locus* nel senso più ampio significa un complesso di case a sè stante; in senso specifico significa il medesimo complesso in contrapposto ad abitati a carattere speciale, *burgus*, *castrum*, *villa*. Quella denominazione ha sostituito la più antica di *vicus*⁸⁾ e si riferisce per lo più a un agglomerato relativamente grande, ad un villaggio, ma viene usata anche per una semplice frazione o per singole masserie⁹⁾. Mi sembra incerto che ogni *locus* abbia avuto un territorio proprio: comunque ogni territorio apparteneva sempre a un *locus*. La suddivisione di un territorio, che non ha un *locus* proprio come nucleo centrale, che non ha un abitato distinto, non si chiama più *locus* ma *contrada*, sia che si tratti di campagna o di una parte del villaggio¹⁰⁾. Se il *locus* ha un territorio se ne deve dedurre che sia le terre che esso comprende sia i suoi abitanti hanno qualche cosa in comune che li contraddistingue dai dintorni. E perciò i suoi abitanti possono anche associarsi in un comune. Ma non si può dedurre che ne derivi un comune nel pieno senso della parola. Quando sotto l'influsso della città si stabilì una forma generale di comune politico, il concetto di *territorium* era

forme giuridiche della vita di consorzio (agrario) sono essenzialmente identiche a quelle del comune (I 265). Ma qui egli contempla proprio solo ciò che è comune e non ciò che distingue e che pure è presente. La fondazione di una associazione di pescatori e l'accordo di un comune con il suo signore a proposito della costruzione di castelli, albergheria ecc. (I 261 sg.) sono tuttavia cose diverse, anche se in ambedue i casi una collettività contrae un obbligo. — Bognetti ha già rilevato il significato di territorio, pag. 8, 96. 115 egg.: « si tratta di una classe di uomini che con quel distretto hanno rapporto ».

⁸⁾ *locus* = *vicus* o *villa* già in Bognetti pag. 115. — *Vicus* si è mantenuto come nome dove un *vicus* era contrapposto in qualche modo ad altri abitati vicini. Così ad es. Sonvico (*summus vicus*, cfr. Somvix nei Grigioni. Vico soprano in val Bregaglia), Mezzovico tra Sigirino e Vira, qui forse anche qualitativamente in opposizione a Vira (*villa*), Vico Morchote a Borgo M., Vico de Cumis presso alla civitas Cumarum, ecc.

⁹⁾ p. es.: in loco de Mondonicho, vicinantis burgo de Agnio (lib. feud. IV 104 egg.); decima et ius decimandi loci et territorii de Albio (nel comune di Riva San Vitale) 1424 gennaio 27 (Riva); Dassone, Stampa v. § 2 n. 37, 38 e altre. — Secondo Bognetti 118 un *locus* sarebbe solo quello che ha le insignia loci: puteus, ecclesia, fossatum villae.

¹⁰⁾ *Territorium* p. es.; nella masseria di Tognano presso Coldrerio v. § 8 n. 206 (1219); beni in territorii de Calprino et Morchano et Pizali (Pazallo) (senza data, sec. XIII S. Abb. 111); Stampa, Dassone § 2 n. 37 e seg.; v. anche n. 96 egg. — Contrata: v. doc. 30; 1424 maggio 8 (S. Maria 124) elenco per mensuras, contratas et coherentias; 1483 (Racc. III 337) in Ripa in contrata ubi dicitur ad Cavernam. — Contrate nel luogo v. § 8 n. 187 (Comano), inclire § 12 n. 45 (Lugano). — Secondo Bognetti 117 anche una masseria non autonoma = contrata.

troppo vago per determinare l'appartenenza di un terreno ad un dato territorio comunale; si usava perciò di preferenza la denominazione *vicinancia* per indicare il territorio i cui abitanti, come vicini, usavano radunarsi *in vicinancia* (assemblea comunale)¹¹). Altrimenti per designare l'ubicazione di un fondo bastava l'indicazione *in loco* o *in territorio de X ubi dicitur Y. Se locus e territorium*, così contraddistinti, fossero anche giuridicamente contrapposti è difficile dire. In ogni modo il *locus* era generalmente circondato da steccati e gli accessi potevano essere chiusi con porte e cancelli¹²), ciò che del resto era già necessario per proteggersi contro le fiere¹³). E allo stesso modo che un fondo viene indicato come situato *in loco* oppure *in territorio*, così si addivenne a scrivere espressamente *in loco et territorio*, analogamente al più antico *in vico et fundo*, col quale si voleva designare un complesso di beni in un determinato luogo dentro e fuori del villaggio¹⁴). I confini di un territorio, i *confinia*, erano contrassegnati da guiffe: pali, pietre, segni su rocce in forma di croci o iniziali¹⁵).

Il comune non è solamente un'associazione di persone, che si estende a un determinato territorio, ma entro questo stesso territorio è un'asso-

¹¹) 1430 febbraio 3 (Carona) *vicinancia* di Carona, riunita *in loco* de Giona *predicte vicinantie super platea*; inoltre n. 9 Mondonico; § 8 n. 138 (1355) Castel S. Pietro; § 8 n. 76 (1353) ecc.; spec.: 1353 (Fib. I 263) *in locis et territoriis de Precassona et de Villa vicinantie de Precassona*.

¹²) *clausum*, *clausura*, *claudenda* però si riferisce sovente solo ad appezzamenti cintati v. § 14 n. 17. Tuttavia si riferiscono a masserie non cintate: 1192 (CT pag. 34) *casas et curtes... intus clausum quod iacet apud castellum de Grumo*; 1366 (Fib. I 331) *coh. clausura comunis de Cadro*; Stat. Campione 13: *infrascripte claudende, scilicet illa que est subtus castellum et illa q. e. inter ecclesiam sancti Petri et domum ser Anrici, nec non illa q. e. inter dictam domum et lacum, et infrascripte porte scilicet porta vinearum et porta bestiarum ac illa sancti Petri... debeant manteneri...*; Stat. Ponte Capriasca 82: si è ordinato, che Dominico detto Cariolo... sia tenuto fare et mantenere la porta, qual è appresso al suo sedime della chiesa, etc., così 14 porte, 2 uscioli, inoltre la scaletta del comune. *Portae* menzionate anche nel borgo di Riva S. Vitale e nel locus de Bisuno (CT pag. 201 sg.). Tracce di queste a Rovio V. inoltre § 12 n. 22.

¹³) 1476 ottobre 19 (BA). Il capitano di Lugano include una supplica in un rapporto al duca di Milano: a darse piacere de la caza de orsi e luppi... Propinquo a Lugano manche de due mile... gli ve et vano in le caxe de li vilani a destrurre lo bestiame, et omni die et nocte fanno uno grande danno, et nessuno non prosuma farghe novitate alcuna per amor de Vostra Excellentia.

¹⁴) *in fundo* è uguale a: *in territorio*, come troveremo più tardi, v. p. es. CL N. 16, 53; 86 *acto ad oratorio sancti Vidali in fundo Aronni*. — *in vico et fundo* Nr. 70, 159. *In loco et fundo* Nr. 208 (859). 235, 665, 679, Documenti 2, 4 (1033, 1054); 1148 *in loco de Balerna et eius territorio* (Arch. stor. I 67); *territorium* 1152 ssg. CT 3, 5, 6, sg. *in fundo et territorio* 1204 (doc. 10), come pure nel 1227 v. § 6, n. 218.

¹⁵) *confinia* v. § 8 n. 21, 72, 135. — *terminis* v. 1206 Sonvico-Dino, 1297 Fischoggia, 1326 Sonvico-Dino-Villa, 1335 Torricella-Lamone CT v. 52, 160 sg., 181 sgg., 211; Manno 1353 v. § 8 n. 21, Isonne-Capriasca 1430 v. doc. 54, Arosio-Cademario 1280 v. CT 128 sg., Breno-Arosio/Mugena 1270 v. doc. 26 etc.

ciazione generale¹⁶). Teoricamente vi appartengono tutti gli abitanti o possidenti. Se qualche volta certe classi, come i nobili o i servi, ne sembrano escluse, ciò dipende solo in parte dal principio che regge il comune, che è un'associazione di uguali; altri, per converso, ne sono esclusi per loro esplicita volontà. La differenza di classi sussisteva solo sotto certi rapporti, e solo rispetto a questi rapporti tali classi erano parzialmente fuori dal comune, come vedremo meglio in seguito¹⁷). Ma si noti già fin d'ora che la posizione economica, sia che si tratti di proprietari sia di livellari, non aveva importanza; molti contadini erano in ambedue le condizioni¹⁸). I termini *homines* e *vicini* vengono sovente usati alternativamente e la formula generica: *congregata viciniantia communis et hominum et singularum personarum...* non presuppone una omogeneità di classe¹⁹). Mai si precisano i *vicini* con altra denominazione, salvo quella di *habitantes*; solo più tardi si afferma la tendenza a tener lontani i nuovi immigrati, ma anche qui solo per alcune questioni determinate, mentre per altre venivano obbligati a coassociarsi¹⁷).

Precisata così la componente costitutiva territoriale, ed il principio fondamentale del comune, appare errata la teoria curtense sulle origini del comune, secondo la quale il comune medievale sarebbe sorto dalla convivenza dei pertinenti di una signoria fondiaria. Stimolati dallo spirito democratico che partiva dalle città, questi avrebbero cominciato ad affermarsi corporativamente contro i loro signori e oppressori per giungere poi a strappar loro un contratto collettivo, sotto forma di un affitto comune, dalla quale base economica derivarono e si svilupparono altre funzioni. È possibile che alcuni comuni siano passati attraverso questa evoluzione. Ma non fu però così che sorse necessariamente il comune, per il motivo molto semplice che signorie fondiarie strettamente circoscritte, e ancor più signorie comprendenti tutto un territorio, erano assolutamente eccezionali. Se, di conseguenza, parecchi o molti signori feudali si spartivano un determinato territorio, non poteva essere la base curtense a creare il comune, nè i comuni originari nè quelli sorti in un secondo tempo sulla base e ad imitazione dei più antichi e più liberi comuni²⁰). Un'associazione proprietari terrieri poteva adempiere

¹⁶) Campiche 50, 167 e segg.

¹⁷) v. § 13 n. 18 e segg.

¹⁸) v. § 5 n. 21 e segg.

¹⁹) *homines* = *vicini*, v. doc. 7. — La formula e analoghe p. es. doc. 37. 43. 49; n. 4 etc.

²⁰) Teoria curtense v. in Caggese, spec. I 235 e segg. (cfr. n. 7). La maggior parte degli esempi che egli porta per « contratti collettivi », riguardano: fodrum, albergaria, costruzione di castelli ecc., paseoli pubblici. Quando si tratta veramente di poderi i

a bisogni che varcavano le possibilità dei singoli. Essa poteva disporre di boschi e pascoli, scavare un pozzo, erigere cappelle e altro ²¹⁾, ma ciò solo quando la signoria fondiaria era relativamente ampia e disponeva di un numero assai elevato di pertinenti. Ma anche in questi casi non potevano derivare, da tali associazioni, comuni nel senso più vasto e generico. Noi possiamo, tuttavia, ritrovare le tracce di simili associazioni, ancora nel basso medioevo, là dove gli affittuari di un signore fondiario in un determinato luogo conducono assieme, quali *socii* o *consortes*, parecchi fondi o li prendono globalmente in affitto ²²⁾. Ma il comune sussiste del tutto indipendentemente da questi affittuari collettivi; ad esso vi appartengono sia i contadini che hanno affittato collettivamente i fondi, sia altri che non partecipano all'affitto collettivo: i pascoli comunali sono nettamente distinti dai pascoli collettivi dei *consortes*. Analogamente accade quando un comune prende in affitto beni e diritti di un signore fondiario, posti entro il suo territorio, ma talvolta anche fuori, ciò che capita sovente. E' questo un fatto che ricorre specialmente là dove l'economia alpestre e del bestiame richiede un'amministrazione collettiva meglio che una individuale ²³⁾; e in questi casi il comune, diventato ente giuridico, agisce quale singolo imprenditore: il quale si incontra effettivamente, in concorrenza coi comuni, nell'affitto di terre e fondi ²⁴⁾. Ma ciò non ha più nulla a che vedere con le origini del comune. Considerando i compiti e le funzioni dei comuni, si può comunque parlare di un'unica origine? Mi sembra che, sotto un certo aspetto e nel senso più lato, l'associazione di tutti gli abitanti di un luogo per adempiere a bisogni collettivi sia una necessità costante, anche se la struttura speciale di questa unione, nella forma del comune democratico, assuma un carattere storico di cui vogliamo dimostrare lo sviluppo. E' opportuno però considerare dapprima alcune di queste necessità perenni, che costituiscono la base concreta del comune.

fittavoli collettivi non sono chiamati comune o vicini, bensì manentes e coloni (pag. 242 sgg.). Cargese è così unilaterale nel senso marxistico che vede dappertutto soltanto il lato economico mentre neglige e abbassa quello dello Stato e della Chiesa, riducendoli a sovrastrutture degli elementi economici da lui considerati come il solo substrato reale. Già Bognetti 121 tra altri accennò a tale impossibilità poichè *curtis* non è = a locus; e non è affatto territorialmente delimitata. v. § 5 n. 37. Schneider 241 sgg. ritiene che la formazione dei comuni *curtensi* minori si sia svolta in analogia ai liberi comuni arimannici.

²¹⁾ Pascoli e boschi v. § 5 n. 103 sgg., § 8 n. 119; in parte però certo originati da separazioni di territori comunali. Cappelle v. § 7 n. 29 sgg.; § 8 n. 154.

²²⁾ v. § 8 n. 23, 74, 76, 77, 78, 128, 129, 145, 150, 185, 189, 192, 215; doc. 16.

²³⁾ v. § 8 n. 21, 23, 33, 37, 50, 71, 72, 74, 167, 246; 16, 31, 61, 246; § 13 n. 48.

²⁴⁾ v. § 8 n. 23, 42, 43, 59, 73.

2. Bisogni molto diversi conducono alla costituzione del comune. Questi bisogni hanno la loro radice nelle diverse attività umane ²⁵). Cominciamo dall'attività economica. Essa è la base dell'esistenza in quanto crea le condizioni per vivere. Nella vita economica ci sono bisogni che vanno oltre le capacità dei singoli e che solo, anzi meglio, possono essere soddisfatti da una comunità maggiore. A questa categoria non appartiene certo la coltivazione dei campi. Se tuttavia nel Medioevo essa veniva assunta da grandi associazioni feudali — entro le quali i contadini, prima come servi della gleba, poi come affittuari in comunione, lavoravano collettivamente — ciò è un fatto storico tipico di quel tempo. Quelle economie collettive non erano necessariamente delimitate territorialmente; accanto alle stesse possono coesistere economie individuali, senza che ne derivino degli inconvenienti ²⁶). Sono pure possibili economie collettive delimitate territorialmente, come le conosciamo nell'istituzione germanica delle comunità di marca (*Markgenossenschaft*) con la loro proprietà in comune dei campi. In Italia queste situazioni non sono ben delineate e vale meglio non confrontarle ²⁷). Diverse sono le condizioni per quanto riguarda l'allevamento del bestiame. Almeno dove esistono alpi e pascoli di una certa estensione, come anche nel Ticino, ne deriva spontaneamente uno sfruttamento collettivo degli stessi. Esso può essere esercitato sia da associazioni di dipendenti delle signorie sia da altre libere, vere e proprie associazioni di persone, cosa che accade sovente. Ma è certo che accanto a queste forme noi troviamo, quasi sempre e dappertutto, pascoli e boschi in possesso delle unità territoriali (*loci o vici*) o di complessi più vasti ancora (*civitates, pagi, concilia*) e condotti in comunione, da tutti gli abitanti o proprietari. Queste terre comuni sono una istituzione così frequente e generale, che quasi si è indotti a non considerarle una manifestazione storica ed è perfettamente inutile la controversia della loro origine: germanica o romana ²⁸). Non si può negare la loro esistenza in Italia ²⁹). Infatti, sia nelle valli alpine, sia nelle zone collinari e nella pianura lombarda, i documenti

²⁵) Già Pertile II, I 157 accenna alla diversa origine dei vari comuni: base economica, formazione dallo smembramento feudale dello Stato, dai sottocircondari delle centene, dalle unioni di *curtes*. Non è però che sussista qui questa, là quella base: è solo che l'una o l'altra appare di tanto in tanto più palese. Le vere basi sono dappertutto obiettivamente distribuite. — Bognetti ha chiarito questi nessi. Pag. 171 sgg.

²⁶) Smembramento della proprietà fondiaria v. § 5, 3. — Possesso di contadini v. § 5, 2.

²⁷) Eventuale possesso comune nella campagna v. § 14 n. 13 sgg.

²⁸) Bognetti 6 sgg.: sviluppo parallelo, beni comunali preromani, romani e germanici.

²⁹) Caggese lo farebbe volentieri, ma anche se, secondo la sua teoria, propende a negare l'esistenza frequente di pascoli comuni.

dell'epoca franco-feudale, come pure più tardi quelli dell'epoca comunale, elencano, accanto ai boschi e ai pascoli privati (*pascua, silvae, nemora, buschi*) anche *vicinalia* e *conciliva*, cioè terre nelle cui denominazioni è già insita chiaramente l'appartenenza ad associazioni territoriali³⁰). Più tardi, quando il comune è già ben delineato, queste proprietà comuni si chiamano *comunantiae*³¹). Ma non se ne può dedurre che siano sorte solo col comune: si tratta di una evoluzione del nome, come da *vicus* a *locus*³²). Le terre comuni non sono sorte nemmeno nell'epoca feudale, poichè un signore feudale non aveva interesse a contrarre simili vincoli con altri elementi. Al contrario, l'infieudamento della proprietà terriera, la formazione di latifondi e la scomparsa dei coltivatori liberi ha indebolito le preesistenti associazioni di compascuo e talvolta ne ha causato lo scioglimento. Da ciò deriva che solo nelle valli alpine, dove il feudalesimo ebbe scarso modo di esplicarsi, le antiche grandi comunità di valle si sono conservate, mentre nel piano si trovano ancora tutt'al più i pascoli comuni³³). Anche nel Sottoceneri si possono ritrovare i resti delle grandi proprietà comuni, solo in regioni elevate; ma anche qui si afferma la tendenza allo scioglimento e suddivisione delle stesse, mentre in un primo tempo questi beni comuni appartenevano ad un numero più elevato di abitati³⁴). Naturalmente non ogni divergenza per confini, non ogni posa di una pietra di confine significa spartizione di beni comuni. Ma spesso questi processi per regioni confinanti, nei quali ambedue le parti fanno valere i propri diritti, si ricollegano ad una sopravvivenza di un più antico possesso in comune. Queste e altre dirette testimonianze ci permettono di rintracciare, anche nel

³⁰) Valli alpine v. Meyer Blenio pag. 25 sgg. — Pianura v. Bognetti 100. 34 sgg. per la nostra regione: CL 53 (774), 56, 67, 70, 159, 235, 247, 519 (v. anche § 5 n. 85); 1033, 1054, 1213, 1232 v. doc. 2, 4, 15, 22 ecc. — *vicinalia* indica dipendenza dal *vicus*, parimenti *viganum*: 1270 (CT pag. 104) in territorio de Araxio ubi dicitur in Vignano, coh. . . . in parte consilii sancti Habundii . . . suprascripti communis. 1297 (Cap. del Duomo, inv.) Comano, ubi dicitur in Vignano. Il paese di Viganello appartenente nel Medioevo al comune di Pregassona. V. n. 100. — *Conciliva* corrispondente a *concilium* = comune (v. n. 93) v. doc. 10, 22, 23; 1270 (CT pag. 93, 101, 104) in Conziva, in *Contiliva coh. a mane communis consilii sancti Abundii*.

³¹) Prima 1194 (CT 14. 20), doc. 10. — 1276 maggio 8 (S. Abb. 109) *comunancia de Sagno*; 1268 (lib. feud. III 126 sgg.) *comunantia loci de Savoxa*; 1296 (lib. feud. III 62 sgg.) *comunancia comunis de Precassona*; 1335 (Fib. I 145) *guastum sive comunantia de Pazallo*, etc., doc. 40.

³²) Ancora tardi *vicinalia*, p. es. doc. 38 (1377).

³³) Meyer Blenio 25 sgg.

³⁴) Bognetti 169 sgg. ritiene i pagi preromani le primitive comunità di marca, uguali in estensione alle ulteriori pievi cristiane. — Il termine *vicinalia* fa però piuttosto pensare ai beni comuni dei singoli vici. Ma conosceremo subito comuni più estesi.

ottoceneri, parecchie regioni che originariamente avevano pascoli comuni.

Il maggiore di questi complessi possiamo individuarlo molto bene. In tutto il Medioevo, e fino all'era moderna, la Pieve di Capriasca costituiva l'unica comunità. Gli statuti del *comune plebis Criviasche* del 1358, mostrano chiaramente che questa comunità ha per fondamento e per base le terre comuni. Dei 104 capitoli, 68 si riferiscono esplicitamente agli *alpes, montes*, ai pascoli e ai boschi e al loro godimento in comune³⁵). Le altre funzioni esercitate dalla comunità sono di scarsa importanza. Economicamente essa appare ancora come costante affittaria generale dei beni vescovili³⁶) mentre mantiene le strade statali e alcune strade distrettuali³⁷). E siccome è già organizzata come comunità plebana così assume la cura delle chiese plebane di S. Stefano a Tesserete e di San Giovanni a Sala e provvede alla vita religiosa della comunità³⁸). Ma è chiaro che queste funzioni di secondo ordine sono meno importanti³⁹). Nel sec. XII poi, la Pieve sembra aver aspirato a diventare politicamente un ente autonomo, ma senza successo⁴⁰). In seguito si limitò nuovamente alle sue funzioni economiche. Poichè anche

³⁵) Gli statuti del 1358 non sono, come scrive l'Heusler che non conosceva le condizioni locali e della storia locale, quelli del villaggio di Ponte Capriasca (Heusler NF XXXV pag. 417). Ponte aveva certamente anche statuti scritti, che abbiamo nella redazione del 1443. V. § 13 n. 6, 8a. Il confronto delle due redazioni è interessante in rapporto alle diverse funzioni delle due comunità: dei 93 statuti di Ponte solo due riguardano il territorio comune, poichè questo era appunto possesso e affare della pieve. Già prima esistevano statuti della pieve. Conferme del 1350 ecc. Heusler NF XV pag. 446.

³⁶) v. § 8 n. 50.

³⁷) Strade statali Stat. Capr. 12. Strade circondariali v. § 3 n. 74.

³⁸) Stat. Capriasca 1, 2, 8, 9, 35, 36; dalle entrate del comune, che devono essere prese, vien dapprima sempre riservato: salvo si indigeret aliquid pro aptando ecclesiis et rectorum Stephani et Johannis de Criviascha... v. Stat. 86, 89, 94. — Goffredo de Tesserete, Liber notitiae sanctorum Mediolani, edito da Monneret de Villard, cita: in plebe Criviasca eccl. sci. Stephani in canonica, in plebe Criviasca eccl. sci. Johannis Baptiste; in plebe Criviasca eccl. sci. Marie, in Guzallo eccl. sci. Mauriti, ecc., Carnago S. Vittore, Redde S. Cleante, Sureggio S. Pietro. — Siccome manca S. Giovanni di Sala (capoluogo v. § 12 n. 15, 19) si deve probabilmente cercare colà la suddetta chiesa battesimale e non altrove, come fanno storici locali, una chiesa scomparsa nelle vicinanze di S. Stefano a Tesserete. Le chiese di Tesserete e Sala hanno una notevole analogia architettonica con i loro slanciati campanili romanici. — 1370 (mon. eccl. 1922 pag. 122 sg.) Joh. de Tesserete fa erigere una cappella nella chiesa di S. Stefano. Gli eredi constringi possint ad idem. episcopum Cumanum... Quod consules maiores plebis Criviasche... possint aliter... constringere seu constringi facere per quemlibet rectorem seu magistratum.

³⁹) L'istanza per la conferma degli statuti ampliati del 1382 designa giustamente questi statuti come tam loquentia de ordine et modo servandis pro eorum alpibus et comunantias que habent... quam aliter. (Heusler NF XXXV pag. 445). cfr. anche Heusler NF XXXV pag. 445.

⁴⁰) v. doc. 6 e § 12 n. 3.

ciò che vedremo ancora più avanti nella sfera di azione della comunità viene lasciato tutto alla competenza dei comuni dei singoli *loci*, specialmente le funzioni statali e l'intera legislazione campestre, non riguardanti le proprietà comuni, come pure il potere giudiziario locale nonché le chiese e le strade locali ⁴¹⁾. I singoli comuni erano nel sec. XIII già interamente formati e possedevano un territorio perfettamente delimitato. Unicamente gli alpi in comune sono indicati come situati *in territorio Criviasche* ⁴²⁾. Solo quando le regioni più basse, i *montes*, vennero abitate in modo duraturo, si dovette procedere alla loro assegnazione a singoli territori, ad una *vicinania*, come avvenne nel 1289. Poiché solo la *vicinania* era un distretto giudiziario e rispondeva di fronte allo stato per le imposte e tasse ⁴³⁾. Se anche nel sec. XV si riscontra un consorzio a scopo fiscale, i membri dello Stato erano pur sempre i singoli comuni. Questi erano pure, nel loro territorio, completamente indipendenti dalla comunità di pieve, avevano statuti propri per i bisogni locali così come è documentato per quelli di Ponte, nel 1443 ⁴⁴⁾. Il *comune plebis* era solo una comunità economica, i suoi funzionari avevano competenze giudiziarie solo per chi contravveniva alle disposizioni riguardanti le terre comuni ⁴⁵⁾. Ciò nonostante ci troviamo di fronte ad una vera e propria comunità che deve, come le altre, far approvare i propri statuti dal governo di Como, poiché non è un'associazione alpestre privata, ma un'associazione territoriale a carattere generale ⁴⁶⁾. La sua formazione è originaria e indipendente. Il *comune plebis*, non è, come il consorzio fiscale sopraccitato, un'associazione di singoli comuni, prova ne è l'organizzazione completamente autonoma. Essa ha i propri ufficiali.

⁴¹⁾ Principi di protezione giuridica appaiono qui: multa per furto stat. 60, ricompensa per gli uccisori di lupi stat. 76. — per le guardie campestri: de ordine vendemiarum stat. 4, ma ciò solo nella rubrica, invece nel testo: vacat, che significa: manca (poiché probabilmente oltrepassava la competenza).

⁴²⁾ v. 1296 (Cap. del Duomo inv.) Sigirino, ad Ore. coh. rialis Criviasche qui diffinit inter territorium de Criviasca et territorium de Sezelino.

⁴³⁾ v. doc. 31. — La lista delle misure, 1335 (CT pag. 198 sg.) cita: Sala, Cagiallo, Sarone, Lepagno, Tesserete, Origlio, Redde, Bigorio, Vaglio, Sureggio, Ponte, Carnago. Per errore è forse omesso Lugaggia cfr. doc. 31, a ragione invece Roveredo, Bigogno, Corticiasca v. § 2 n. 30.

⁴⁴⁾ 1476 luglio 3 Ponte si fa esimere parzialmente dal consorzio e preferisce pagare nuovamente da solo i suoi tributi, v. mon. eccl. 1291 pag. 273. — 1469 maggio 12 il consorzio non esisteva certo ancora, poiché Ponte è accusato per froxatione del sale, mentre nel 1476 rimane nel consorzio proprio per la tassa del sale (BA. 247). — Concilio generale di singoli comuni v. doc. 57. — Statuti v. n. 35.

⁴⁵⁾ Stat. Capr. 24, 28, 61. — cfr. anche n. 38: constringi facere!

⁴⁶⁾ Conferme di giurisperiti per incarico di iudices pallatii comunis Cumarum 1350 luglio 30, 1352 luglio 2, 1353 marzo 6, 1358 giugno 23, 1371 novembre 4, 1376 ottobre 22, 1377 settembre 26, 1378 novembre 18, 1379 novembre 19, 1382 marzo 28 sono menzionate nel libro degli statuti, Heusler NF XXXV pag. 435, 444, 446.